




COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico



REGOLAMENTO COMUNALE
PASSI CARRABILI

**per la realizzazione e per il rilascio di autorizzazione
su strade di proprietà comunale**



INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento e definizione di Accessi e Passi Carrabili	Pag. 2
Art. 2	Disciplina degli Accessi su strade urbane	Pag. 2
Art. 3	Ubicazione e distanza dalle intersezioni	Pag. 3
Art. 4	Dimensioni dei Passi Carrabili	Pag. 4
Art. 5	Caratteristiche tecniche	Pag. 4
Art. 6	Tipologie costruttive	Pag. 5
Art. 7	Prescrizioni per la costruzione e manutenzione – Responsabilità dei titolari di autorizzazione	Pag. 6
Art. 8	Tutela degli Accessi	Pag. 6
Art. 9	Autorizzazione al Passo Carrabile	Pag. 7
Art. 10	Voltura e Rinuncia	Pag. 9
Art. 11	Durata della autorizzazione e Revoca	Pag. 10
Art. 12	Passi Carrabili temporanei	Pag. 10
Art. 13	Passi Carrabili già autorizzati	Pag. 10
Art. 14	Accessi carrabili non autorizzati	Pag. 10
Art. 15	Sanzioni e Revoca	Pag. 11
Art. 16	Diritti di istruttoria e sopralluogo	Pag. 11
Art. 17	Entrata in vigore ed abrogazioni	Pag. 11
Art. 18	Disposizioni transitorie finali	Pag. 12
	Figure esplicative	I-II-III-IV-V



Art. 1
Oggetto del Regolamento e definizione di Accessi e Passi Carrabili

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione ai Passi Carrabili sulle strade di proprietà comunale anche ai fini dell'applicazione del canone occupazione aree e suolo pubblico.
2. Per Accessi in generale si intende: a) le immissioni di una strada privata su una strada pubblica o ad uso pubblico; b) l'immissione per i veicoli da un'area privata laterale alla strada pubblica o ad uso pubblico (art. 44 D.P.R. n. 495/92 Regolamento di Attuazione del Nuovo C.d.S.).
3. Per Passo Carrabile si intende l'accesso ad un'area laterale privata idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3 D. Lgs. n. 285/92 Nuovo C.d.S.).
4. Qualora i Passi Carrabili rientrino nella definizione del comma 4 dell'art. 44 del D. Lgs. 507/93, ossia si presentino come manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito segnale di cui alla fig. II. 78 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Nuovo C.d.S. - ed è dovuta una tariffa quale occupazione permanente di suolo pubblico.
5. Qualora i Passi Carrabili non rientrino nella definizione del comma 4 dell'art. 44 del D. Lgs. 507/93 bensì nella definizione data dal comma 7 del medesimo art. 44, ossia quando siano posti a filo o a raso con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non è dovuta alcuna tariffa quale occupazione permanente di suolo pubblico. In tal caso il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, con segnalazione mediante l'apposito segnale di cui alla fig. II. 78 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Nuovo C.d.S. - ed assoggettamento ad una tariffa quale occupazione permanente di suolo pubblico.
6. Ai fini del presente regolamento sono Passi Carrabili anche gli Accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita e manutenzione dei veicoli.
7. Non sono Passi Carrabili gli Accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio i negozi o gli uffici.
8. Il presente regolamento non si applica per gli Accessi degli impianti di distribuzione dei carburanti.
9. Si applica al presente regolamento la classificazione delle strade secondo l'art. 2 comma 2 e 3 del Nuovo C.d.S. D. Lgs. 285 del 30/04/1992.

Art. 2
Disciplina generale dei Passi Carrabili su strade urbane di proprietà comunale

1. Per motivi di sicurezza stradale, in funzione della classificazione delle strade, l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse.



Nelle strade urbane di scorrimento, i Passi Carrabili sono progettati prevedendo corsie di servizio che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dalla autorimessa e chi percorre la strada pubblica.

Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali urbane, possono essere autorizzati Passi Carrabili diretti che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.

2. Sulle strade urbane di scorrimento i Passi Carrabili sono raggruppati, collegati da strade laterali di servizio, così che l'immissione/uscita degli utenti dei Passi Carrabili sulla carreggiata avvenga tramite idonei varchi, posti a distanza non minore, tra loro e con le intersezioni, rispettivamente di 70 metri e 20 metri.
3. Per le nuove costruzioni all'interno di piani particolareggiati, si prevede di norma un solo accesso carrabile qualora si immette su strade classificate di quartiere o a scorrimento, anche se non ancora realizzate e solo previste in progetto. Sono fatti salvi quei casi in cui la normativa vigente prevede esplicitamente la costituzione di più varchi (es. separazione di accesso e uscita per le aree aventi capacità superiore a 100 veicoli), o in cui le caratteristiche dell'intervento richiedono una diversa valutazione da parte degli uffici competenti ai fini di una migliore integrazione con il contesto viario interessato.
4. Nei casi di edifici esistenti già dotati di Passi Carrabili e prospicienti tratti stradali con spazi destinati alla sosta o altra utilità pubblica, al fine di limitare la sottrazione di tali spazi, si può prevedere la costituzione di Passi Carrabili supplementari solo nel caso in cui si possano identificare differenti proprietà nell'ambito del medesimo lotto, per le quali sia tecnicamente possibile l'unificazione dei percorsi di accesso.
5. Nel caso di lottizzazioni nuove o esistenti ed edificate, aventi uso diverso dal residenziale, qualora la loro funzionalità lo richieda, è possibile prevedere in deroga l'apertura di più Passi Carrabili.
6. Non possono essere utilizzati Passi Carrabili in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea, attraversamenti pedonali o corsie di accelerazione e decelerazione).
7. Nei casi di lotti accedenti su più assi viari, l'accesso carrabile dovrà di norma essere autorizzato sulla strada di categoria inferiore; fatto salvo quanto richiamato negli articoli seguenti relativi all'ubicazione dei Passi Carrabili e le loro caratteristiche, è ammessa la deroga solo nel caso si manifesti un evidente ed inconfutabile danno alla fruibilità del lotto.

Art. 3

Ubicazione e distanza dalle intersezioni

- 1) I Passi Carrabili hanno un'ubicazione tale da:
 - a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
 - b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal Passo Carrabile;
 - c) rispettare le alberature esistenti.
- 2) Nelle strade urbane, fatto salvo quanto specificato all'art. 2 comma 2, il Passo Carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina – sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del Passo Carrabile che sul lato opposto – misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del Passo Carrabile più prossimo all'intersezione (vedi schede tecniche allegate).



- 3) L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il Passo Carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.
- 4) L'ufficio valuta le situazioni che presentano immissioni di strade senza uscita comprendenti un esiguo numero di Passi Carrabili e caratterizzate da scarsissima circolazione dinamica, al fine di definire se tali immissioni costituiscono un'intersezione stradale ai fini dell'applicazione della distanza minima di cui al comma 2 del presente articolo, oppure se siano funzionalmente assimilabili ad Accessi privati e pertanto non soggetti a tale limite.
- 5) Per quanto riguarda le norme di misurazione delle distanze di cui al presente articolo, queste risultano quelle comprese tra il limite del Passo Carrabile più prossimo all'intersezione in esame, e il punto di incontro tra il prolungamento del margine di carreggiata sul quale insiste il Passo Carrabile e la strada che costituisce l'intersezione, prendendo come riferimento la tangente alla curva che interseca perpendicolarmente la strada interessata dal Passo Carrabile (vedi schede tecniche allegate).
- 6) Tale metodologia è applicabile nei casi di misurazione con raggi di curvatura standard. Nei casi in cui l'intersezione si presenti anomala, in riferimento ai raggi di curvatura (es. con angolo tra le due strade inferiore a 45°), si intende il punto di incontro tra le due strade come l'intersezione tra i prolungamenti ideali dei rispettivi margini di carreggiata.

Art. 4


Dimensioni dei Passi Carrabili

- 1) I Passi Carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità fino a 15 posti auto hanno una larghezza minima di 3,00 metri. Tale misura minima è ridotta fino a 2,10 metri nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentata.
- 2) I Passi Carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità uguali o superiore a sedici posti auto hanno una larghezza minima di 5,00 metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli. In casi eccezionali di comprovata impossibilità costruttiva, in funzione delle caratteristiche dell'asse viaria e dei flussi veicolari presenti o prevedibili, può essere valutata l'adozione del senso unico alternato regolato o meno da impianto semaforico, ferme comunque restando le misure minime di cui al comma 1.
- 3) Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, gli ingressi e le uscite sono separati con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 metri. Le medesime disposizioni sono cogenti in caso il proprietario di aree ed edifici per la sosta con capacità fino a 100 posti auto intenda volontariamente separare le uscite dagli ingressi. In casi eccezionali di comprovata impossibilità costruttiva, in funzione dell'asse viaria e dei flussi veicolari presenti o prevedibili può essere valutata l'adozione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, fermo comunque restando le misure minime di cui al comma 1.

Art. 5

Caratteristiche tecniche

- 1) L'innesto del Passo Carrabile sulla carreggiata, laddove sia presente un marciapiede, è raccordato con cordamolle e voltatesta.



- 2) In tutti i Passi Carrabili deve essere previsto un'area in piano o a pendenza ridotta, di lunghezza non inferiore a metri 4,00 e larghezza conforme ai parametri definiti dall'art. 4, che non può essere collocata su porzioni della sede stradale destinata alla circolazione dinamica veicolare, ciclabile o pedonale. Tale area è finalizzata allo stazionamento dei veicoli durante le manovre di entrata e di uscita, onde evitare l'impegno della carreggiata e/o del marciapiede intralciando il transito dei veicoli e pedoni, ed in modo da garantire la visibilità da parte del conducente qualora l'uscita avvenga da una rampa in pendenza. I cancelli o i portoni così arretrati, sono apribili verso l'interno della proprietà.
- 3) Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni, sono ammesse deroghe all'arretramento; in tal caso i sistemi di apertura devono essere automatizzati.
- 4) L'arretramento dei dispositivi di chiusura non è necessario su tratti di strada senza uscita; in tal caso deve essere adottata la soluzione di cui al comma 3.
- 5) Nelle strade urbane di quartiere e locali, previa valutazione dell'ufficio competente e qualora le caratteristiche della strada (morfologia, organizzazione della sosta e della circolazione) garantiscano l'effettuazione di manovre in svolta a sinistra nelle indispensabili condizioni di sicurezza senza causare intralcio alla circolazione, ciò anche in considerazione della capienza veicolare del Passo Carrabile, la soluzione di cui al comma 3 può essere adottata in luogo dell'arretramento dei dispositivi di chiusura.
- 6) Nel caso di nuove costruzioni, o di demolizioni e conseguenti nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli.

Art. 6 **Tipologie costruttive**

- 1) Il Passo Carrabile può essere realizzato "a raso", cioè senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata), oppure "in opera", nel caso in cui sia presente un marciapiede rialzato che renda necessaria la realizzazione di un raccordo di quota con la carreggiata stradale. Le opere consistono quindi essenzialmente nella realizzazione dello scivolo (corda molle) per il superamento del dislivello e nell'apposizione dei voltatesta alle estremità dello scivolo (elementi d'angolo) utili a migliorare le manovre di accesso e l'utilizzo del marciapiede da parte dell'utenza pedonale. Il dislivello con il piano stradale non può comunque superare i 2,5 cm. (vedi schede tecniche allegate).
- 2) I Passi Carrabili in opera devono essere realizzati con pavimentazione che deve essere consona alla pavimentazione circostante, alle caratteristiche del contesto storico-architettonico ed urbanistico in cui il Passo Carrabile si colloca.
- 3) In tutti i casi il margine del Passo Carrabile sul marciapiede è evidenziato con una delimitazione a raso realizzata con materiale lapideo o altro materiale comunque coerente con le caratteristiche realizzative, che renda chiaramente identificabile l'area di pertinenza.
- 4) Il Passo Carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.



Art. 7
Prescrizioni per la costruzione e manutenzione
Responsabilità dei titolari di autorizzazione

- 1) Gli Accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla proprietà pubblica sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada ed a rispondere degli eventuali danni subiti da terzi a seguito di omessa o carente manutenzione, o comunque imputabili ai titolari di autorizzazione ai sensi di legge.
- 2) In caso di nuova pavimentazione del manto stradale o altri interventi di pubblica utilità che modifichino le quote stradali, i proprietari dei Passi Carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

Art. 8
Tutela degli Accessi

- 1) Nella zona antistante al Passo Carrabile vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito segnale indicativo di cui all'art. 120 del D.P.R. 495/92 (Fig. II.78).
- 2) Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal Passo Carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso mediante attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente limitrofa) solo nei casi in cui il Passo Carrabile sia rispondente alle caratteristiche dimensionali previste dal presente regolamento. È possibile altresì ipotizzare il medesimo tipo di interventi per quei Passi Carrabili il cui dimensionamento risulti ridotto rispetto allo standard previsto, ma non sia possibile adeguare gli stessi ampliandone la larghezza. Tale impossibilità deve essere ricondotta a motivazioni plausibili e tecnicamente verificabili, e deve essere dichiarata e dimostrata dal richiedente. Verificata l'idoneità tecnica del Passo Carrabile, si procede a verificare quali siano gli spazi di manovra reali.
- 3) In tutti i casi individuabili secondo le caratteristiche sopra riportate, qualora la carreggiata presenti spazi destinati alla sosta veicolare (sul lato stradale opposto al Passo Carrabile) che riducono la sezione utile alle manovre di accesso/uscita, o altri elementi che costituiscano un impedimento fisico limitante, l'Amministrazione provvede ad individuare soluzioni progettuali in materia di traffico, tese a contemperare le esigenze pubbliche con quelle private, al fine di raggiungere lo standard dimensionale minimo necessario all'accesso carrabile, con riferimento al rapporto tra larghezza della carreggiata percorribile e larghezza del Passo Carrabile.
- 4) Nello specifico, qualora l'impedimento alle manovre di accesso/uscita dal Passo Carrabile sia costituito dalla sosta veicolare, si tratta di ridurre l'ingombro, al fine di ampliare la sezione della carreggiata stradale, prevedendo anche l'eventuale commutazione della sosta esistente in favore di tipologie con minore ingombro (ad es. sostituzione della sosta veicolare in linea, avente larghezza di metri 2,00, con stalli per la sosta dei motocicli in linea, aventi larghezza di metri 1,00 e quindi di minore ingombro), o la sostituzione della sosta con altri elementi di urbanizzazione (es. cassonetti per la raccolta rifiuti).
- 5) Qualora non sia possibile il raggiungimento del dimensionamento minimo previsto di cui sopra per le manovre di accesso/uscita dal Passo Carrabile tramite la commutazione degli spazi destinati alla sosta, questi possono essere soppressi con idonea segnaletica orizzontale e secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione di tale segnaletica orizzontale sono da imputarsi a carico del titolare del Passo Carrabile.



Art. 9
Autorizzazione al Passo Carrabile

- 1) Le autorizzazioni ai Passi Carrabili sono rilasciate:
- dal Comune di Taranto per le strade di proprietà;
 - dall'Ente proprietario per le altre strade;
 - dal Comune di Taranto per le strade private aperte all'uso pubblico.
- 2) L'apertura di nuovi Passi Carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario, dell'amministratore del condominio, del legale rappresentante della ditta proprietaria dell'immobile o dell'avente titolo ad occupare l'immobile (locatario, usufruttuario ecc) previo nulla osta del proprietario con assunzione di responsabilità in solido.

L'Ufficio comunale individuato per la gestione dei Passi Carrabili, acquisisce automaticamente la potestà per autorizzare l'eventuale manomissione del suolo pubblico necessaria, fermo restando la competenza diversa per la realizzazione e verifica dei sottoservizi eventualmente presenti.

Con una singola istanza possono essere chiesti uno o più Passi Carrabili, fermo restando che ogni autorizzazione sarà relativa ad ogni singolo Passo Carrabile. Ogni singola autorizzazione comporta evidentemente il pagamento degli oneri di istruttoria e sopralluogo, oltre che il bollo come da legge.

La domanda, in bollo, deve essere corredata dal progetto dettagliato in triplice copia firmata da tecnico abilitato in cui siano contenuti:

- Stralcio planimetrico aerofotogrammetrico con indicazione esatta posizione del Passo Carrabile;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- planimetria stato attuale in scala 1:100 o 1:200;
- planimetria di progetto in scala 1:100 o 1:200;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- nulla osta del proprietario con assunzione di responsabilità in solido (in caso la domanda sia prodotta non dal proprietario ma da avente titolo);
- attestazione dell'Amministratore del Condominio del consenso dei proprietari, oppure, in assenza di Amministratore Condominiale, nulla osta di tutti i proprietari;
- attestazione del versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo.

Gli elaborati dovranno essere firmati, su ciascuna delle tre copie, dal richiedente e dal tecnico abilitato. La planimetria dello stato attuale e di quella di progetto dovrà evidenziare le componenti della mobilità presenti nelle vicinanze del Passo Carrabile: intersezioni stradali limitrofe ai lati e di fronte, percorsi pedonali e ciclabili, sosta, attraversamenti pedonali, impianti semaforici, fermate del trasporto pubblico, cassonetti raccolta rifiuti, segnaletica orizzontale/verticale, dissuasori di sosta, specchi parabolici, pali della luce, botole, alberature, altri Passi Carrabili presenti nelle vicinanze.


La relazione tecnica dovrà contenere la dichiarazione del tecnico di verifica della compatibilità urbanistica circa la destinazione d'uso del locale o dell'area, la distanza del Passo Carrabile dalle intersezioni, le eventuali obiettive impossibilità costruttive all'arretramento ed al rispetto delle dimensioni minime dell'accesso, gli accorgimenti tecnici previsti, le opere per l'eventuale adeguamento delle quote del marciapiede e della cordatura ivi compresa la sezione longitudinale della rampa esistente ed ogni ulteriore ed utile indicazione.

L'Ufficio preposto, valutati gli elaborati progettuali, comunica l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, con la quale vengono indicate le prescrizioni operative ritenute opportune nonché l'elenco dei documenti da presentare al termine dei lavori tra cui:

- certificato di fine lavori redatto dal tecnico abilitato in cui vengano indicati gli estremi d'iscrizione CCIAA dell'impresa esecutrice ed allegato DURC in corso di validità;
- documentazione fotografica dello stato di fatto realizzato;



- copia autenticata del titolo edilizio, qualora siano necessari lavori edili e/o cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
- Acquisita tale documentazione e prodotta la relazione tecnica per sopralluogo di verifica finale, l'Ufficio rilascia, in bollo, l'autorizzazione al Passo Carrabile, dandone successivamente comunicazione al concessionario per la riscossione del tributo per la consegna materiale del segnale.
- 3) La scelta della pavimentazione da utilizzare spetta all'ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate.
 - 4) Qualora la realizzazione del Passo Carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'ampliamento di ingresso o il cambio di destinazione d'uso urbanistico dell'immobile, l'autorizzazione al Passo Carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo.
 - 5) Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico o di uso pubblico, ha rilievo solo ai fini edilizi e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di Passo Carrabile.
 - 6) L'autorizzazione al Passo Carrabile non sostituisce il titolo abilitativo edilizio e/o l'atto di occupazione temporanea del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, laddove necessario.
 - 7) La fine dei lavori è comunicata formalmente secondo le modalità indicate dall'atto autorizzativo dal titolare dell'autorizzazione, anche ai fini dell'ottenimento del cartello; l'ufficio competente o delegato rilascia il segnale indicativo del Passo Carrabile che deve essere installato e mantenuto a cura e spese del titolare (art. 120 del D.P.R. 495/92 - Fig. II 78). Il ritiro del cartello, perfeziona e completa l'autorizzazione concessa e attiva il Passo Carrabile e si configura come occupazione di suolo pubblico e per la quale sono da ritenersi cogenti le prescrizioni e le sanzioni in materia tributaria e rispetto al Nuovo Codice della Strada.
 - 8) In caso di revoca del titolo autorizzativo, di decadenza dei presupposti a base del titolo stesso e nell'ipotesi di rinuncia, il cartello viene riconsegnato all'ufficio competente o delegato, ed il ripristino dei luoghi, ivi compresa la ricostruzione del marciapiede, è a cura e spese del titolare. Si fa salva la possibilità per il comune di procedere in danno in caso di inerzia.
 - 9) Qualora i lavori di adeguamento previsti per l'apertura del Passo Carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere proroga motivata su richiesta dell'interessato.
 - 10) In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, l'autorizzazione è revocata di fatto e si fa obbligo di ripristino così come previsto nel comma 8 del presente articolo.
 - 11) In caso di rinuncia spontanea il titolo si intende automaticamente decaduto senza provvedimento dell'ufficio competente fermo restando l'obbligo di ripristino così come previsto nel comma 8 del presente articolo.
 - 12) Con apposito provvedimento dirigenziale potranno essere dettate ulteriori norme di dettaglio relative al procedimento amministrativo; qualora ve ne siano i presupposti potranno altresì essere introdotte le procedure semplificate prodotte dalla normativa vigente.



Art. 10
Voltura e Rinuncia

- 1) In caso il titolare dell'autorizzazione ceda il titolo di possesso dell'area privata ad altro soggetto, ne dà comunicazione congiunta con il nuovo titolare al competente ufficio per l'aggiornamento dei dati del Passo Carrabile anche ai fini del canone di occupazione di suolo pubblico dovuto.
- 2) La domanda di voltura, in bollo, deve essere presentata all'ufficio competente corredata dai seguenti documenti:
- originale dell'autorizzazione al Passo Carrabile;
 - copia atto di compravendita immobile o di trasferimento locazione o di subentro in attività commerciale o in uso;
 - attestazione del pagamento della TOSAP relativo all'anno in corso;
 - attestazione del versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo.

- 3) In caso il titolare dell'autorizzazione intenda rinunciare al Passo Carrabile autorizzato, la domanda deve essere presentata all'ufficio competente secondo le seguenti indicazioni. Qualora il Passo Carrabile non rientri nella definizione del comma 4 dell'art. 44 del D. Lgs. 507/93 bensì nella definizione data dal comma 7 del medesimo art. 44, ossia quando sia posto a filo o a raso con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, l'istanza, in bollo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- documentazione fotografica
- originale dell'autorizzazione
- attestazione del pagamento della TOSAP relativo all'anno in corso
- attestazione del versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo.

Esperita istruttoria di merito, ivi compreso sopralluogo tecnico, l'Ufficio provvede a comunicare gli esiti, con invito alla riconsegna del cartello stradale presupposto indispensabile alla cancellazione del tributo.


Qualora il Passo Carrabile rientri nella definizione del comma 4 dell'art. 44 del D. Lgs. 507/93, ossia si presenti come manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da apposito intervallo lasciato nel marciapiedi o, comunque, presenti una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, il titolare è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi e l'istanza, in bollo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- originale dell'autorizzazione
- attestazione del pagamento della TOSAP relativo all'anno in corso
- documentazione fotografica dello stato di fatto
- planimetria stato attuale in scala 1:100 o 1:200;
- planimetria di progetto in scala 1:100 o 1:200;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- attestazione del versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo.

La relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato dovrà descrivere gli interventi da eseguire e i materiali da utilizzare per uniformare il tutto al contesto esistente.

L'Ufficio preposto, valutati gli elaborati progettuali, rilascia, in bollo, autorizzazione ai lavori di smantellamento del manufatto e in cui vengono indicate le indicazioni operative e le prescrizioni ritenute opportune. Alla fine dei lavori dovranno essere consegnati all'ufficio competente:

- certificato di fine lavori redatto da tecnico abilitato in cui vengano indicati gli estremi di iscrizione CCIAA dell'impresa esecutrice;
- documentazione fotografica dello stato di fatto realizzato.



Esperita istruttoria di merito, ivi compreso sopralluogo tecnico, l'Ufficio provvede a comunicare gli esiti, con invito alla riconsegna del cartello stradale presupposto indispensabile alla cancellazione del tributo.

Art.11

Durata della autorizzazione e Revoca

L'autorizzazione del Passo Carrabile ha la durata di anni ventinove a far data dal rilascio e termina al 31 dicembre del ventinovesimo anno, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e alle leggi vigenti, e che non vengano apportate modifiche. L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, sempre che non venga inoltrata istanza di voltura al nuovo proprietario. Resta sempre valida la facoltà del Comune di avvalersi della revoca in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di sicurezza e salvaguardia della circolazione veicolare e pedonale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 12

Passi Carrabili temporanei

- 1) Possono essere aperti Passi Carrabili provvisori per situazioni di carattere temporaneo (es. cantiere).
- 2) I Passi Carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
- 3) Il segnale indicativo del Passo Carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 13


Passi Carrabili già autorizzati

- 1) I Passi Carrabili già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere presi in esame d'ufficio periodicamente, promuovendone la regolarizzazione secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.
- 2) Nel caso di Passi Carrabili già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che presentano difformità rispetto a quanto previsto dal medesimo, possono essere autorizzate delle modifiche tese al miglioramento degli standard anche se tali interventi non conducono al completo adeguamento normativo.
- 3) In casi di interventi di nuova costruzione – anche previa demolizione – con Passi Carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli standard previsti per i Passi Carrabili di nuova realizzazione.

Art. 14

Accessi carrabili non autorizzati

- 1) Gli Accessi carrabili facenti parte di interventi edilizi già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento e che rispettino quanto contenuto nel titolo autorizzativi edilizio, possono essere oggetto



di autorizzazione al Passo Carrabile, secondo le disposizione del presente regolamento, eventualmente in deroga a quanto previsto dagli artt. 4 e 5.2.

- 2) Gli Accessi carrabili facenti parte di interventi edilizi già autorizzati all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, ossia all'1.01.1993 e che rispettino quanto contenuto nel titolo autorizzativo edilizio possono essere oggetto di autorizzazione al Passo Carrabile, secondo le disposizioni del presente regolamento, eventualmente in deroga a quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5.2.

Art.15

Sanzioni e revoca

- 1) Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 gg. per provvedere alla regolarizzazione.
- 2) In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali accessorie di cui all'art. 20, comma 4, e di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 16


Diritti di istruttoria e sopralluogo

- 1) E' dovuto il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni), nella misura di € 70,00 per la richiesta di nuovo Passo Carrabile e nella misura di € 55,00 per la richiesta di voltura e rinuncia, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
- 2) Nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento del Passo Carrabile, il diritto è applicato nella misura di € 55,00. L'eventuale successiva presentazione della richiesta formale di Passo Carrabile è comunque soggetta alla corresponsione del diritto nella misura di cui al comma 1.
- 3) La misura per i diritti di istruttoria di cui sopra potrà essere adeguata periodicamente con atto di Giunta.

Art. 17

Entrata in vigore ed abrogazioni

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
- 2) Da tale data è abrogata qualunque altra norma comunale idonea a regolamentare i Passi Carrabili ed in contrasto con quanto dettato dal presente regolamento.






Art. 18
Disposizioni transitorie finali



- 1) Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previdenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.
- 2) La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì nel caso di pareri preventivi rilasciati ai sensi dell'art. 17 comma 2, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che il provvedimento non sia scaduto di validità (sei mesi) e che non vi siano variazioni tra il progetto presentato per il parere preventivo ed il progetto presentato successivamente con richiesta formale di Passo Carrabile.
- 3) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni – al suo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495/92, al Regolamento Edilizio del Comune di Taranto e ad ogni altra norma vigente in materia.




[Handwritten signature]

SCHEDE ESPLICATIVE MISURAZIONE DISTANZA
DEL PASSO CARRABILE DALL'INTERSEZIONE






II





[Handwritten signature]


SCHEDE ESPLICATIVE MODALITA' DI ARRETRAMENTO DEL PASSO CARRABILE




SCHEDA ESPLICATIVA MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PASSO CARRABILE




SCHEDA ESPLICATIVA PER CALCOLO DISTANZA ARRESTO IN CURVA



SCHEDA ESPLICATIVA REALIZZAZIONE CORDA MOLLE




IV




[Handwritten signature]

SCHEDA ESPLICATIVO ACCESSO A RASO



SCHEDA ESPLICATIVA DISPOSIZIONE SEGNALETICA SOSTA IN PROSSIMITA' PASSO CARRABILE



V



[Handwritten signature]